



Comune di Olivadi
Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 ☎ 0967633077 - Fax 0967955942

P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it – pec: comune.olivadi@asmepec.it



N. 02 Del 16.02.2026	OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2026 – Conferma
-------------------------	--

L'anno 2026 il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 13.00, nella a sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla convocazione in sessione ordinaria, in seconda seduta che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano collegati in videochiamata i consiglieri Nicastro, Lombardo, Mazzotta e Daniele, presenti all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Nicola MALTA	X	
2	Emanuela DANIELE	X	
3	Nicola LOMBARDO	X	
4	Francesco MAZZOTTA	X	
5	Tiziana NICASTRO	X	
6	Rita PAPARAZZO	X	
7	Francesco CHIARAVALLOTI		X
8	Adele CORASANITI		X
9	Antonio Salvatore SOVERETO		X

Presenti n. 6 assenti n. tre

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Sig. Nicola Malta.

Risultano in videoconferenza Nicastro Tiziana e Paparazzo Rita.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott. Mario Guarnaccia.

Essendo legale il numero dei consiglieri presenti in sala, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell'oggetto, posto al secondo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/10/2020 è stato approvato il nuovo regolamento IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1: al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno

individuare dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli espressi palesemente

D E L I B E R A

1. **Di confermare** le seguenti aliquote IMU, in vigore per l'anno 2025, per l'anno 2026: pari al 2 per mille abitazione principale (A1, A8, A9) – aliquote 8,6 per mille per le altre abitazioni, 10,60 per mille per attività produttive (immobili di categoria D);
2. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022. 3.
3. **Di dichiarare** la presente, con separata votazione avente il medesimo esito, immediatamente esecutiva.

COMUNE DI OLIVADI
PROVINCIA DI CATANZARO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta deliberazione avente a oggetto: **Approvazione aliquote IMU 2026 – Conferma**,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Olivadi, 16.02.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Antonio Iozzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Mario Guarnaccia

IL SINDACO

F.to Nicola Malta

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, 19.02.2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Mario Guarnaccia

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale è divenuta

ESECUTIVA :

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Lgs. n° 267/2000;
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente viene inviata ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Mario Guarnaccia

